
	Regolamento Aziendale WhistleBlowing		Pagina 1 di 13
	Rev. 0	Data 13/10/2020	
	Titolo: Gestione Condotte Illecite		
	File: 2020.10.13 Regolamento Gestione Condotte Illecite - WhistleBlowing		


Regolamento WhistleBlowing	GESTIONE CONDOTTE ILLECITE
---------------------------------------	-----------------------------------

Rev.	Data rev.	Descrizione/sintesi della revisione <i>(i paragrafi modificati sono evidenziati mediante scrittura in blu del testo)</i>
0	13/10/2020	Prima Emissione & Adozione

	Regolamento Aziendale WhistleBlowing		Pagina 2 di 13
		Rev. 0	Data 13/10/2020
	Titolo: Gestione Condotte Illecite		
File: 2020.10.13 Regolamento Gestione Condotte Illecite - WhistleBlowing			

INDICE

ART. 1.	SCOPO & CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2.	QUADRO NORMATIVO	4
6.1	RIFERIMENTI.....	5
ART. 3.	SOGGETTI INTERESSATI.....	6
ART. 4.	RUOLI & RESPONSABILITÀ.....	7
ART. 5.	DEFINIZIONI	7
ART. 6.	FASI & ATTIVITÀ.....	8
6.2	EMISSIONE SEGNALAZIONE	8
6.3	MODALITÀ POSTA ELETTRONICA.....	10
6.4	MODALITÀ CARTACEA - POSTALE	11
6.5	MODALITÀ ONLINE ANAC	11
6.6	RICEZIONE SEGNALAZIONE	11
ART. 7.	PROVVEDIMENTI, MONITORAGGIO & SANZIONI	12
ART. 8.	PREVENZIONE & SENSIBILIZZAZIONE	13
ART. 9.	DOCUMENTI & REGISTRAZIONI	13

	Regolamento Aziendale WhistleBlowing		Pagina 3 di 13
			Rev. 0
	Titolo: Gestione Condotte Illecite		Data 13/10/2020
File: 2020.10.13 Regolamento Gestione Condotte Illecite - WhistleBlowing			

Art. 1. Scopo & Campo di applicazione

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le modalità di segnalazione delle condotte illecite da parte dei dipendenti Carbosulcis SpA, di cui questi siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, al fine di consentirne una corretta gestione da parte della Società, e di contribuire a prevenire le varie tipologie di Reati che possono essere commessi in danno della Società, creando, pertanto, un contesto sfavorevole ai fenomeni di corruzione.


Le misure generali e specifiche atte a prevenire fenomeni di corruzione o di illegalità all'interno della Società sono contenute all'interno del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" di Carbosulcis SpA, definite in funzione del tipo di attività concretamente svolta e dei rischi corruttivi derivanti, in conformità alle finalità della Legge 190/2012.

Il concetto di "Corruzione" richiamato nel presente Regolamento, cui la Legge 190/2012 fa riferimento, è più ampio rispetto alla definizione penalistica: comprende infatti tutte le situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o per altri. Sono inoltre definite le misure a tutela del Dipendente che segnala illeciti - c.d. *Whistleblower* - il quale, nel momento in cui effettua la propria segnalazione, deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace, discrezione e riservatezza della propria identità, tali da evitargli un'eventuale esposizione a misure discriminatorie.

È di seguito riportato un elenco non esaustivo di possibili condotte illecite, a prescindere dalla loro rilevanza penale:

- **sprechi;**
- **demansionamenti;**
- **nepotismo;**
- **irregolarità contabili;**
- **false dichiarazioni;**
- **violazione della legislazione vigente e dei Regolamenti, anche in tema di Ambiente, Salute & Sicurezza;**
- **violazione del Codice Etico aziendale;**
- **assunzioni o altri inserimenti non trasparenti.**

Tutte le attività aziendali identificate a rischio di corruzione, che includono a titolo

	Regolamento Aziendale WhistleBlowing		Pagina 4 di 13
		Rev. 0	Data 13/10/2020
	Titolo: Gestione Condotte Illecite		
File: 2020.10.13 Regolamento Gestione Condotte Illecite - WhistleBlowing			


esemplificativo acquisizione e progressione di personale, affidamento di lavori, servizi e forniture, gestione degli adempimenti in materia di rapporti di lavoro, etc., i relativi reati di corruzione consumabili, (corruzione per l'esercizio delle funzioni, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, ecc.), e i sistemi di controllo sono riportati nel ["Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" di Carbosulcis SpA.](#)

Art. 2. Quadro Normativo

Il quadro normativo vigente in materia di Whistleblowing - istituito inizialmente dalla Legge n.190/2012 - è stato meglio delineato dalla Legge del 30 novembre 2017, n. 179, che ha rafforzato la garanzia di tutela da parte dell'ordinamento per i lavoratori dipendenti che effettuano segnalazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Protezione che è stata ribadita sia dalle Linee Guida ANAC approvate in via preliminare il 23 luglio 2019, che dalla Direttiva del Parlamento Europeo del 23 ottobre 2019, avendo annoverato la tutela del segnalante come assoluta priorità e favorendo così una progressiva convergenza tra settore pubblico e privato. Nell'attuale quadro normativo, il presente Regolamento ha pertanto i seguenti obiettivi:

- ✓ tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- ✓ tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- ✓ tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione, nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- ✓ consentire al segnalante, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- ✓ identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
- ✓ separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario.


Nel contesto più ampio del presente Regolamento:

	Regolamento Aziendale WhistleBlowing		Pagina 5 di 13	
			Rev. 0	
	Titolo: Gestione Condotte Illecite			Data 13/10/2020
	File: 2020.10.13 Regolamento Gestione Condotte Illecite - WhistleBlowing			

- ❖ Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- ❖ Nell'ambito del **procedimento disciplinare** l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata (in tutto o in parte) sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- ❖ La **segnalazione è sottratta all'accesso** previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. A maggior ragione deve ritenersi che essa sia sottratta anche all'accesso civico generalizzato previsto dal d.lgs. n. 33/2013;
- ❖ Le tutele del Segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

6.1 Riferimenti

- ❖ Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR
- ❖ D.Lgs.196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018
- ❖ D.Lgs. 81/2008
- ❖ D.Lgs. 624/1996
- ❖ DPR 128/1959
- ❖ D.Lgs. 152/2006
- ❖ Legge n. 190/2012
- ❖ D.Lgs. 33/2013
- ❖ D.Lgs.231/2001
- ❖ BS OHSAS 18001:2007 & ISO 45001:2018
- ❖ UNI EN ISO 14001:2015
- ❖ UNI EN ISO 9001:2015
- ❖ Regolamento n. 1221/2009 (EMAS)
- ❖ Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 - *Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)*;


	Regolamento Aziendale WhistleBlowing		Pagina 6 di 13
		Rev. 0	Data 13/10/2020
	Titolo: Gestione Condotte Illecite		
	File: 2020.10.13 Regolamento Gestione Condotte Illecite - WhistleBlowing		

- ❖ Delibera RAS n°30 del 16 giugno 2015 - *Linee guida per la tutela dei dipendenti e collaboratori della RAS, degli Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che segnalano illeciti (c.d. Whistleblower)*;
- ❖ Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- ❖ Il 23 luglio 2019 l'ANAC ha approvato in via preliminare lo schema di "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"
- ❖ Delibera ANAC n. 690 del 1° luglio 2020 - *Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis Decreto legislativo n. 165/2001.*

Art. 3. Soggetti interessati

Sono interessati alla corretta attuazione del presente Regolamento:

- Amministratore Unico (Datore di Lavoro)
- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
- Responsabile Direzione Tecnica (DITEC)
- Responsabili di Funzione (Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto previsto nel D.Lgs. 231/2001, Medico Competente)
- Responsabili d'Area/Settore
- Responsabili di Servizio/Ufficio
- Responsabile Servizio Prevenzione & Protezione (RSPP)
- Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)
- Responsabile Ambiente (RA)
- Responsabile del Sistema di Gestione Ambiente (RSGA)
- Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità (RSGQ)
- Dipendenti & RLS
- Lavoratori & Collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi, e che realizzano Opere in favore di Carbosulcis SpA.


	Regolamento Aziendale WhistleBlowing		Pagina 7 di 13
		Rev. 0	Data 13/10/2020
	Titolo: Gestione Condotte Illecite		
File: 2020.10.13 Regolamento Gestione Condotte Illecite - WhistleBlowing			

Art. 4. Ruoli & Responsabilità

- **Tutti i Dipendenti** sono tenuti a segnalare a Carbosulcis eventuali condotte illecite che possono essere commesse in danno della società, compresa la violazione delle norme in materia ambientale e di sicurezza & salute, rilevate durante l'attività lavorativa. Si evidenzia anche che ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 81/08, i lavoratori devono segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto, qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.
- **Il RPCT** è responsabile della corretta gestione delle segnalazioni effettuate dai dipendenti, in tutte le sue fasi che prevedono la ricezione, il trattamento, la previsione e verifica dell'attuazione delle misure individuate; inoltre è responsabile della tutela della riservatezza del Dipendente interessato
- **I Responsabili**, nel caso in cui dovessero essere coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni, collaborano con RPCT, dopo che questi ha provveduto al disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione; riferiscono al RPCT qualsiasi fatto rilevante in ambito della prevenzione della corruzione.
- **L'Organismo di Vigilanza**, ex D. Lgs. 231/2001, ha il compito di informare il RPCT qualora nell'esercizio della sua attività di vigilanza ravvisi circostanze rilevanti ai fini anticorruzione.

Art. 5. Definizioni

Whistleblower	Persona che testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo a una persona o a un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo.
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7 Legge 190/2012. Per l'esercizio delle sue funzioni il RPCT può convocare e sentire in qualsiasi momento i dipendenti della Società, disponendo dell'accesso a tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'acquisizione di elementi utili.
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Documento predisposto dalla Carbosulcis SpA, ai sensi della Legge 190, con il quale adotta le misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della Società, tenuto conto del tipo di attività concretamente svolta dalla stessa e dei rischi corruttivi derivanti

	Regolamento Aziendale WhistleBlowing		Pagina 8 di 13	
			Rev. 0	
	Titolo: Gestione Condotte Illecite			Data 13/10/2020
	File: 2020.10.13 Regolamento Gestione Condotte Illecite - WhistleBlowing			


Codice Etico	Documento predisposto dalla Carbosulcis SpA quale strumento per esprimere gli impegni e i valori etici perseguiti nella conduzione di tutte le attività aziendali.
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	Organo interno istituito e adottato dalla Carbosulcis SpA in data 24 ottobre 2016 preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG).
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)	Documento adottato dalla Carbosulcis SpA, ai sensi del D.Lgs.231/2001, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 6. Fasi & Attività

6.2 Emissione Segnalazione

Premesso che:


- La Società deve essere messa in condizioni di provvedere a risolvere qualsiasi condotta illecita, compresa ogni violazione delle norme di sicurezza e salute e ambientali che potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sui luoghi di lavoro;
- La Società ha implementato e attuato un Sistema di Gestione Qualità, un Sistema di Gestione Ambiente e un Sistema di Gestione per la sicurezza & Salute sul Lavoro che, mediante l'applicazione delle norme specifiche di riferimento, mira al miglioramento continuo nell'interesse di tutti i dipendenti, il cui successo dipende dall'impegno da parte di tutti i livelli e funzioni dell'Organizzazione aziendale;
- La Società adotta:
 - ✓ un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG);
 - ✓ il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
 - ✓ il Codice etico aziendale;
- si definisce efficacemente corretto il comportamento dei dipendenti che, nell'interesse proprio e dei colleghi segnalano immediatamente alla Società situazioni che, in base alle proprie conoscenze, ritengono rientrare con elevata probabilità nel campo di applicazione del presente Regolamento.

	Regolamento Aziendale WhistleBlowing		Pagina 9 di 13
		Rev. 0	Data 13/10/2020
	Titolo: Gestione Condotte Illecite		
	File: 2020.10.13 Regolamento Gestione Condotte Illecite - WhistleBlowing		

Il Dipendente (soggetto segnalante o Whistleblower) può segnalare tutte le condotte illecite di cui è venuto direttamente a conoscenza **in ragione del rapporto di lavoro** e che, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù del ruolo rivestito, ma anche tutte le notizie che siano state acquisite in occasione dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Le segnalazioni sono gestite garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva; questo presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Sono Pertanto escluse da ogni forma di protezione le segnalazioni anonime, come anche quelle fondate su meri sospetti o voci, quelle calunniose o diffamatorie. Tuttavia, poiché lo spirito è quello di incentivare la collaborazione dei dipendenti per l'emersione dei fenomeni corruttivi, non è necessario che il segnalante sia assolutamente certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, ma è sufficiente che ritenga, in base alle proprie conoscenze, altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito oggetto del presente Regolamento. Il destinatario delle segnalazioni, da inviarsi con una delle modalità indicate nei paragrafi successivi, è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), quale soggetto funzionalmente competente nell'individuazione di eventuali fatti illeciti e nel predisporre opportune misure di prevenzione.

Si osservi che:

- La segnalazione al RPCT non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge penale;
- Le situazioni rilevate devono essere descritte in modo circostanziato e devono fornire il maggior numero di elementi tali da consentire alle funzioni preposte di effettuare le dovute verifiche, finalizzate all'individuazione di opportuni provvedimenti;
- I dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere o contenere dati sensibili, devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- A prescindere dalle modalità di trasmissione, le segnalazioni inerenti reati rilevanti ai sensi del D. Lgs.231/2001 sono riferite dal RPCT all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, per consentire all'Organismo di Vigilanza di valutare se sussistano i presupposti di "interesse o vantaggio" per l'Ente, di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 231/2001.

	Regolamento Aziendale WhistleBlowing		Pagina 10 di 13	
			Rev. 0	
	Titolo: Gestione Condotte Illecite			Data 13/10/2020
	File: 2020.10.13 Regolamento Gestione Condotte Illecite - WhistleBlowing			


- Le segnalazioni inviate prive dell'apposito "Mod. RPCT.1 Segnalazione illeciti" saranno comunque gestite, a condizione che il documento contenga almeno le seguenti informazioni:
 - ✓ fatto e/o del comportamento anche omissivo segnalato;
 - ✓ nominativo di colui/coloro che presumibilmente hanno posto in essere il fatto oggetto della segnalazione;
 - ✓ descrizione comportamento illecito;
 - ✓ nei casi in cui sia possibile, l'indicazione del probabile ammontare del danno economico subito.
- Ad ulteriore tutela della Privacy Segnalante, è anche **possibile ricevere una Segnalazione con dati identificativi disgiunti tramite Mod. RPCT.2**: in tal caso il Segnalante accetta esplicitamente il Trattamento Dati Personali ex Allegato DPO.1, ed i suoi Dati Identificativi dovranno essere rintracciabili a parte, ad esempio tramite copia di un Documento di Riconoscimento;
- ***i Soggetti esterni alla Società hanno il Diritto di segnalare eventuali condotte illecite.***

Le segnalazioni di condotte illecite di cui al presente Regolamento possono essere trasmesse con una delle modalità indicate nel seguito.

6.3 Modalità posta elettronica

Il Soggetto segnalante:

- ✓ scarica il "Mod. RPCT.1 Segnalazione illeciti" reperibile:
 - nel sito aziendale www.carbosulcis.eu, sezione Società trasparente - Altri contenuti - Whistleblowing
(http://www.carbosulcis.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=204);
 - nel sito aziendale www.carbosulcis.eu, sezione Sistema di Gestione - Procedure e Moduli
(http://www.carbosulcis.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=225);
- ✓ compila il "Mod. RPCT.1 Segnalazione illeciti" in ogni sua parte e provvede a inviarlo dalla propria casella di posta ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
 - trasparenza.anticorruzione@carbosulcis.eu, accessibile solo dal RPCT;
 - whistleblowing@carbosulcis.eu, accessibile solo dal RPCT.

	Regolamento Aziendale WhistleBlowing		Pagina 11 di 13	
			Rev. 0	
	Titolo: Gestione Condotte Illecite			Data 13/10/2020
	File: 2020.10.13 Regolamento Gestione Condotte Illecite - WhistleBlowing			

6.4 Modalità cartacea - postale

Il soggetto segnalante:

- ✓ scarica il "Mod. RPCT.1 Segnalazione illeciti" reperibile:
 - nel sito aziendale www.Carbosulcis.eu, sezione Società trasparente - Altri contenuti - Whistleblowing
(http://www.carbosulcis.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=204);
 - nel sito aziendale www.Carbosulcis.eu, sezione Sistema di Gestione - Procedure e Moduli
(http://www.carbosulcis.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=225);
- ✓ compila il "Mod. RPCT.1 Segnalazione illeciti" in ogni sua parte e provvede a inviarlo attraverso il servizio postale in busta chiusa indirizzata presso la sede della Carbosulcis SpA al RPCT, con la dicitura "RISERVATA PERSONALE".


6.5 Modalità OnLine ANAC

Sia i Dipendenti Carbosulcis che i Lavoratori & Collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società hanno la facoltà di segnalare sia illeciti o irregolarità, che comunicazioni di misure ritorsive utilizzando [il Servizio OnLine fornito da ANAC](#).

6.6 Ricezione Segnalazione

Il RPTC una volta ricevuta la segnalazione ha cura di:

1. tutelare il Dipendente che segnala gli illeciti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione;
2. garantire l'avvio del flusso di gestione delle segnalazioni;
3. concludere il Procedimento di verifica del contenuto dei fatti segnalati entro 60 giorni, salvo impedimenti opportunamente documentati;
4. seguire l'istruttoria personalmente;
5. informare l'Amministratore Unico nel caso in cui al termine dell'istruttoria, ravvisi elementi di non manifesta infondatezza, e coinvolgere il dirigente/responsabile dell'area o settore/responsabile del Servizio o Ufficio del dipendente coinvolto, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori;
6. garantire la corretta gestione delle segnalazioni, identificando le funzioni aziendali competenti all'analisi e risoluzione; in tal caso, le funzioni coinvolte dovranno essere messe a conoscenza esclusivamente del contenuto della segnalazione, eliminando qualsiasi riferimento dal quale sia possibile risalire all'identità del soggetto segnalante;

	Regolamento Aziendale WhistleBlowing		Pagina 12 di 13
		Rev. 0	Data 13/10/2020
	Titolo: Gestione Condotte Illecite		
	File: 2020.10.13 Regolamento Gestione Condotte Illecite - WhistleBlowing		

7. coinvolgere il RSPP, il RSGS e/o il RA e il RSGA, nel caso in cui le segnalazioni interessino aspetti ambientali e/o di sicurezza & salute, per la gestione di eventuali non conformità e individuazione delle conseguenti azioni correttive, secondo quanto previsto nella "PGI 18 gestione delle non conformità" e nella "PGI 16 Gestione delle azioni correttive e preventive".


Le funzioni coinvolte informano il RPTC dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. Nel caso di evidente e manifesta infondatezza dei fatti segnalati, la segnalazione verrà archiviata. I dati rilevati attraverso le segnalazioni e le istruttorie possono essere utilizzati dal RPTC quali informazioni utili all'identificazione delle aree o attività critiche al fine migliorare l'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.

Art. 7. Provvedimenti, Monitoraggio & Sanzioni

L'individuazione delle misure da parte della Società, nei casi di accertamento di comportamenti/fatti illeciti, come nei casi di false accuse, sono anzitutto mirate alla risoluzione consensuale del problema alla base dell'illecito, e possono successivamente includere l'avvio di **Provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL**.

Carbosulcis, attraverso un'azione di monitoraggio da parte delle funzioni preposte, tutela pertanto il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretto o indiretta, applicando nei confronti di coloro che mettono in atto comportamenti discriminatori o atti ritorsivi le sanzioni disciplinari previste dal CCNL. La violazione della riservatezza da parte delle funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

I dati relativi alle segnalazioni e ai provvedimenti adottati, comprese le eventuali attività formative, costituiscono allo stesso tempo Evidenze e materiale di Studio; pertanto, nel caso in cui rilevino per aspetti Ambientali, di Sicurezza, di Salute, o di Qualità possono costituire elementi di ingresso sia per la Riunione Periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08 che per il Riesame della Direzione ai sensi della BS OHSAS 18001:2007, della UNI EN ISO 14001:2015, e della UNI EN ISO 9001:2015.

	Regolamento Aziendale WhistleBlowing		Pagina 13 di 13
	Rev. 0		Data 13/10/2020
	Titolo: Gestione Condotte Illecite		
File: 2020.10.13 Regolamento Gestione Condotte Illecite - WhistleBlowing			

Art. 8. Prevenzione & Sensibilizzazione

Carbosulcis, quale misura di prevenzione e sensibilizzazione, attraverso la funzione FORGA, definisce appositi percorsi di formazione e informazione a tutti i lavoratori sui principali riferimenti normativi connessi alle problematiche in materia di anticorruzione di cui al presente Regolamento e sui contenuti dello stesso Regolamento. I soggetti formatori possono essere individuati anche nelle figure aziendali preposte, quali il RPTC, eventualmente con la collaborazione del RSGS, RSGA. che, qualora si presenti la necessità, forniranno al RPCT le informazioni secondo quanto di competenza.

Art. 9. Documenti & RegISTRAZIONI

Mod. / All.	Documento o registrazione	R	Archiviazione definitiva			Altre copie
			Resp. Conservaz	Supporto	Mesi	
1	2	3	4	5	6	7
DPO.1	Informativa Trattamento Dati Personali		RPTC	F/C		
RPCT.1	Segnalazione con dati identificativi in chiaro		RPTC	F/C	12	
RPCT.2	Segnalazione con dati identificativi disgiunti		RPTC	F/C	12	

Note:

- 1 N° del modulo, con riferimento all'elenco moduli approvato, in assenza di numero si tratta di documento a schema libero
- 2 Nome del documento.
- 3 R = il documento costituisce registrazione della qualità ai fini del presente Regolamento
- 4 Responsabile della conservazione del documento (eventuali altre copie sono indicate nella colonna 7)
- 5 Tipo di supporto/i: C = carta, F = file informatico
- 6 Durata di conservazione in mesi: se vale da emissione, indicare E, se vale da superamento, indicare S.
- 7 Altre copie distribuite secondo Regolamento o secondo necessità o trasmissione per visto/approvazione